

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il concetto di autonoma organizzazione ai fini Irap

di **Dottryna**



L'Irap è dovuta esclusivamente nelle situazioni in cui si ravvisi l'esistenza di un'autonoma organizzazione; in assenza, il contribuente non deve considerarsi soggetto passivo dell'imposta.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della soggettività Irap, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Irap", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo si sofferma sul concetto di autonoma organizzazione.

In relazione all'accezione "**autonomamente organizzata**" a cui fa riferimento l'[articolo 2](#) del decreto Irap, agli albori dell'introduzione dell'imposta, il **Ministero delle finanze**, con la [circolare 141/1998](#), ha avuto modo di precisare che "**l'obiettivo che il legislatore ha inteso perseguire è quello di escludere dall'ambito di applicazione del tributo tutte quelle attività che, pur potendosi astrattamente ricondurre all'esercizio d'impresa, di arti o professioni, non sono tuttavia esercitate mediante un'organizzazione autonoma da parte del soggetto interessato**".

Successivamente, la **Corte Costituzionale**, con la storica [sentenza n. 156/2001](#), ai fini dell'effettiva debenza del tributo da parte dei **professionisti**, ha di fatto introdotto la necessità di **verificare** di volta in volta l'integrazione del requisito dell'autonoma organizzazione nello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo. Nell'occasione, la Corte ha sostenuto che "**mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitudine, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui**".

A seguito di tale pronuncia, la **Corte di Cassazione** ha sposato l'**orientamento** secondo cui l'autonoma organizzazione costituisce presupposto per l'assoggettamento a Irap degli esercenti arti e professioni (per tutte si veda la [sentenza n. 21203/2004](#)); orientamento poi avallato anche dall'**Agenzia delle Entrate** nella [circolare 45/E/2008](#).

In seguito, sulla scorta dell'ulteriore **principio** che si è andato ad affermare nel tempo, secondo

cui **non è la oggettiva natura dell'attività svolta ad essere alla base dell'imposta bensì il modo** – autonoma organizzazione - **con cui la stessa è svolta** (Corte di Cassazione SS.UU. [sentenza n. 12108/2009](#), n. [12109/2009](#), n. [12110/2009](#)), il filone interpretativo che aveva riguardato solo i professionisti ha finito per coinvolgere anche, dapprima, le figure dell'**agente di commercio** e del **promotore finanziario** e, poi, il **piccolo imprenditore** in genere (si veda le **sentenze** dalla [Cassazione n. 21122/2010](#), n. [21123/2010](#) e n. [21124/2010](#)).

Sintetizzando i vari **pronunciamenti** che si sono succeduti nel tempo, la **Suprema Corte** ha affermato che l'**attività autonomamente organizzata** sussiste tutte le volte in cui il contribuente che **eserciti l'attività di lavoro autonomo**:

- sia, sotto qualsiasi forma, il **responsabile dell'organizzazione** e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi **beni strumentali eccedenti** le quantità che costituiscono il **minimo indispensabile** per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione;
- si avvalga in modo **non occasionale di lavoro altrui**.

Se i **primi due aspetti** possono considerarsi tutt'oggi **invariati**, lo stesso non può dirsi dell'ultimo, con riferimento al quale, sembra oramai "accettato" dalla giurisprudenza di legittimità che l'**impiego stabile di un solo collaboratore** con mansioni **esecutive** non sia di per sé idoneo a configurare un'autonoma organizzazione.

Quanto detto ha valenza anche per i **piccoli imprenditori**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >